

76.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1575	Missioni vevoli nella seduta del 17 ottobre 1994	1570
Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Sostituzione di un componente)	1574	Nomina ministeriale (Comunicazione)	1575
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	1574	Proposte di inchiesta parlamentare:	
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) ...	1570	(Annunzio)	1570
Disegno di legge di conversione n. 1241 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	1561	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1574
Disegno di legge di conversione n. 1194 (Ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli)	1565	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 1211 (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	1566	(Adesione di deputati)	1571
Interrogazioni all'ordine del giorno	1559	(Annunzio)	1570
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1571
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	1574
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1575

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONI:

BONFIETTI, SARACENI, FINOCCHIARO FIDELBO, DI LELLO FINUOLI, SCERMINO, BASSANINI e DALLA CHIESA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giudice istruttore Rosario Priore, ai fini dell'adempimento del suo mandato ad indagare sulla nota strage del DC9 Itavia, nell'imminenza del termine irrevocabile del suo mandato, ha recentemente insistito presso il sottosegretario Antonio Macca-nico affinché fosse superato l'ostacolo rappresentato dal fatto che ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare si ostinano a tacere invocando il rispetto di « ordini superiori » che nessuna autorità politica o militare ammette di avere impartito —:

se il Governo non ritenga che sia necessario ed improrogabile porre fine a tale equivoca situazione attraverso una pronuncia chiara, responsabile e motivata circa la sussistenza di alcun vincolo del segreto di Stato — e/o militare — su tale materia;

se, considerando che il Ministero della difesa si è costituito in giudizio in qualità di parte civile, mostrandosi in tal modo interessato a conoscere una verità che sarebbe incongruo ritenere coperta da un divieto apposto dalla medesima autorità governativa, non si ritenga opportuno

adottare immediati provvedimenti atti ad indurre i pubblici dipendenti interpellati dal magistrato a compiere il loro dovere di testimoni ed a sottoporre alle opportune misure, almeno disciplinari, tutti quelli che risultassero falsi o reticenti;

in ogni caso, se non si ritenga opportuno avviare immediatamente tutte le iniziative e tutte le determinazioni necessarie — in sede sia nazionale che internazionale — al fine di abbattere il « muro di silenzio e di omertà » che ormai da quattordici anni impedisce l'accertamento della verità, negando giustizia ai familiari delle vittime ed a tutto il popolo italiano. (3-00079)

(14 giugno 1994).

MARIO CARUSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, alla luce dei ripetuti sbarchi di clandestini con mezzi di fortuna ed addirittura a nuoto sulle spiagge di Mazara del Vallo, fortunatamente contenuti ma non completamente fronteggiati, non ritenga opportuno dotare quella zona portuale di una idonea motovedetta di altura per i Carabinieri del mare onde prevenire in modo adeguato altri tentativi molto prevedibili, considerato che in quella cittadina vive il più numeroso gruppo di tunisini in Italia, circa seimila, quelli di cui si è a conoscenza. (3-00139)

(14 luglio 1994).

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1994, N. 538, RECANTE DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE (1241); AGOSTINACCHIO ED ALTRI: MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (941)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, attribuisce agli Uffici delle Imposte una discrezionalità — che rasenta la libertà — a conciliare le controversie che involgono questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette;

che dalla lettura di tale articolo e del regolamento attuativo si può ricavare agevolmente come non sia indicato alcun criterio oggettivo cui l'ufficio deve attenersi per determinare il reddito da conciliare;

che emerge, al contrario, l'immagine di una amministrazione finanziaria che dispone parzialmente dell'obbligazione tributaria e che fissa l'ammontare del reddito tassabile secondo schemi contrattuali privatistici di tipo transattivo, senza l'applicazione di parametri e, quindi, operando in quella assoluta discrezionalità che prelude all'abuso e all'arbitrio;

considerato ancora:

che differentemente da quella del concordato contenuta nell'articolo 1, la disciplina della conciliazione presuppone un potere dell'ufficio di decidere sull'*an* e *quantum debeatur*;

che tale potere si muove non sul piano del controllo di legittimità — e quindi, dell'osservanza delle norme dettate

in tema di accertamento — ma su quello dell'opportunità essendo diretto a concedere « sconti »;

che nell'articolo 4 non si prefigura, perciò, una dialettica sugli aspetti controversi della determinazione della base imponibile, bensì, un accordo transattivo sulle somme da pagare;

rilevato altresì:

che la mancata indicazione dei suddetti criteri interagisce sul piano sostanziale configurando in concreto forme di reddito la cui definizione rimane affidata solo al potere esecutivo;

che, in particolare, l'articolo 4 si presenta come una norma formalmente procedimentale, ma nella sostanza materiale, con la conseguenza che, stante questa sua natura, la base imponibile effettiva del tributo non risulta, come dovrebbe, dalla legge, bensì è rimessa al giudizio di opportunità dell'ufficio;

tutto ciò premesso e considerato:

si solleva in via pregiudiziale la questione di incostituzionalità dell'articolo 4 per violazione degli articoli 23 e 53 della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e la tassazione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva. Non v'è dubbio, infatti, per le ragioni sopra esposte, che il tributo oggetto della conciliazione è determinato dalla stessa amministrazione in accordo con il contribuente senza l'indicazione nella legge istitutiva della conciliazione

stessa dei criteri parametrici cui attenersi e, perciò, nel totale dispregio dei principi della riserva di legge della capacità contributiva.

Per questi motivi

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1241 recante conversione in legge del decreto legge 17 settembre 1994, n. 538. « Visco, Vigneri, Turci, Novelli, Brunale, Agostini, Vannoni, Sitra, Cennamo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, reintroduce nel nostro ordinamento l'istituto del « concordato fiscale » (accertamento con adesione del contribuente);

nella legislazione, precedente la c.d. riforma tributaria, l'istituto della definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente era compiutamente disciplinato negli articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in tutti i suoi aspetti essenziali: poteri degli uffici, con indicazione delle fonti produttive e degli elementi di formazione dell'imponibile, forma dell'atto, cause di nullità, regole del contraddittorio, effetti della declaratoria di nullità, documentazione dell'attività degli uffici, sistema delle impugnazioni;

questa disciplina era dettata in conformità e nel pieno rispetto del principio costituzionale di riserva di legge in materia tributaria, di determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali e della progressività dell'imposta, sanciti rispettivamente dagli articoli 23 e 53 della Costituzione;

nell'articolo 1 del decreto-legge in esame la disciplina sostanziale del « concordato fiscale » è rimessa ad un regola-

mento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in una materia nella quale vigono i principi della più stretta legalità per garantire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Costituzione), l'imparzialità della condotta della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), la determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali pretese dai cittadini (articolo 23 della Costituzione), la progressività delle imposte affinché tutti concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), il Governo sottrae così al Parlamento la funzione legislativa, rimettendo all'attività amministrativa del ministro la regolamentazione della sfera delicata del rapporto tributario;

illegittimo e contro il principio costituzionale della riserva di legge in materia è infatti il ricorso, previsto nel comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge in esame, al regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

l'istituto particolare del regolamento « autorizzato » o « delegato », introdotto nel nostro ordinamento con il richiamato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, non può essere utilizzato nelle materie coperte, come nella specie, da riserva assoluta di legge e comunque presuppone, in considerazione della natura di delegificazione propria di questo tipo di regolamento, che la legge indichi comunque preventivamente principi, criteri, modalità entro i quali la potestà regolamentare deve essere esercitata;

in tema di criteri direttivi nel decreto-legge non vi è alcuna indicazione e quindi, e per la ragione assorbente della riserva di legge e per quella, subordinata e sussidiaria, dell'assenza dei principi guida del regolamento, l'articolo 1 in esame è affetto da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Infine si può ravvisare, altresì, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione poiché la previsione del ricorso al regolamento delegato è contenuta in un decreto-legge.

Come è noto e come prevede l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è vietato al Governo attribuirsi deleghe legislative mediante decreto-legge: ma è del tutto ovvio che il medesimo divieto non può non estendersi alla previsione dei regolamenti delegati senza di che la suddetta previsione sarebbe elusa;

anche l'articolo 7 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, di istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'amministrazione finanziaria, presenta profili di incostituzionalità.

Dottrina e giurisprudenza costituzionale, in sede di interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, ha elaborato il principio generale « di ragionevolezza », per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse;

la costituzione, presso il Servizio ispettivo di sicurezza, di una anagrafe patrimoniale, (comma 1) con l'attribuzione al SIS di penetranti poteri di accertamento (comma 4), esclusivamente per gli appartenenti all'amministrazione finanziaria e non anche per tutti gli altri dipendenti dello Stato o di enti pubblici, che pur sono titolari di attribuzioni e funzioni di rilevanti interessi pubblici, economici e finanziari (in tema, ad esempio, di concessioni, di appalti, di gestione del patrimonio) non risponde al richiamato principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Per tutti questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1241.

« Soda, Bassanini, Solaroli, Camoirano ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1994, N. 530, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (1194)

ORDINE DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO
ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

La Camera,

terminata la discussione generale sul disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 530 del 1994 (Atto Camera n. 1194) decide di non passare all'esame degli articoli.

« Scalia ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE
1994, N. 535, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE
(1211)*

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

visto il disegno di legge n. 1211 di conversione del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535;

considerato che la formulazione dell'articolo 3, nel testo originario e in quello modificato dalle Commissioni, introduce una pregiudiziale processuale in conseguenza della quale la deliberazione della Camera competente assume un valore de-

cisionale assoluto e definitivo sulla questione sottoposta all'esame del giudice;

che tale pregiudiziale attribuisce al Parlamento una funzione giurisdizionale che, per l'articolo 102 della Costituzione, è riservata alla magistratura ordinaria,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

« Grimaldi, Moroni, Muzio, Pistone, De Murtas, Marino, Solaroli, Galdelli, Bielli, Carazzi, Guerra, Crucianelli ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 17 ottobre 1994.**

Acierno, Aimone Prina, Bassi Lagostena, Comino, D'Onofrio, Fassino, Fumagalli Carulli, Gnutti, Maroni, Mazzetto, Rocchetta, Rodeghiero, Tremaglia.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASTELLAZZI: « Norme per l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle tende degli esercizi commerciali » (1459);

HÜLLWECK: « Norme per l'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive degli ordini provinciali e della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » (1460);

DOSI: « Disciplina della multiproprietà » (1461);

LANELLA: « Riforma degli esami di maturità ed istituzione degli esami di accesso all'Università » (1462);

FRAGALÀ ed altri: « Modifiche al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti » (1463).

È stata altresì presentata la seguente proposta di legge dal deputato:

LEONI ORSENIGO: « Disciplina del sistema radiotelevisivo e della comunicazione » (1464).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di
inchiesta parlamentare.**

In data 14 ottobre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

MALVEZZI e ORESTE ROSSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 14).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 14 ottobre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 537. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991 » (approvato dal Senato) (1453);

S. 548. — « Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all'esten-

sione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFP), con allegato *Addendum* effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (1454);

S. 589. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (1455);

S. 667. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 » (approvato dal Senato) (1456);

S. 668. — « Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977 » (approvato dal Senato) (1457);

S. 594. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 » (approvato dal Senato) (1458).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge SAVARESE ed altri: « Nuove norme in materia di arbitrato » (1117) (annunziata nella seduta del 3 agosto 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati DELL'UTRI, LAZZARINI, MARIO MASINI, RODEGHIERO, SELVA, URSO.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PAMPO ed altri: « Norme per la nomina dei segretari e degli scrutatori di seggio elettorale » (1134) (Parere della XI Commissione);

DELLA VALLE: « Introduzione dell'articolo 10-bis nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dopo due legislature consecutive di deputati e senatori » (1389);

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA e REALE: « Riforma dell'ordinamento della professione forense » (458) (Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione);

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (657) (Parere della I Commissione);

SAVARESE ed altri: « Nuove norme in materia di arbitrato » (1117) (Parere della I Commissione);

ROMANELLO: « Norme per la regolamentazione della prostituzione » (1170) (Parere della I, della V, della VI, della X, della XI e della XII Commissione);

MAGRONE ed altri: « Introduzione dell'articolo 195-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di temporaneità degli incarichi direttivi in magistratura » (1319) (Parere della I Commissione);

SBARBATI e PAGGINI: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del giudice di pace" » (1329) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

CACCAVALE: « Ammissione nella polizia municipale degli obiettori di coscienza » (1088) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

RUFFINO ed altri: « Norme per la dismissione di beni del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate » (1281) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della X Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

SBARBATI: « Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto » (1328) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

SOLAROLI ed altri: « Norme in materia di indebitamento mediante titoli da parte degli enti territoriali » (1226) (*Parere della I, della II e della VI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

SOLAROLI e BRUNALE: « Norme per la concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti per interventi di esproprio e in materia ambientale » (1075) (*Parere della I, della II, della V, della VIII e della X Commissione*);

RALLO ed altri: « Istituzione della zona franca industriale di Trapani » (1294) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

SCALIA: « Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario » (82) (*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

CALDEROLI ed altri: « Norme per la formazione dei musicoterapeuti » (884) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA: « Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti » (76) (*Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

SCALIA ed altri: « Norme per la riduzione, il recupero ed il riciclaggio di talune categorie di rifiuti » (175) (*Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XIII Commissione*);

LIA: « Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili comunali e intercomunali » (1080) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

MATACENA: « Disciplina delle prestazioni e dei servizi di ingegneria » (1209) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

PERETTI ed altri: « Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione » (967) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

MARENCO: « Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica » (1171) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCALIA ed altri: « Norme per limitare la utilizzazione del cloruro di polivinile (PVC) a tutela della salute dei consumatori

e della prevenzione dell'inquinamento ambientale » (430) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VII e della VIII Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

SCALIA e DE BENETTI: « Istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo e norme per la tutela dei consumatori » (433) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

REBECCHI ed altri: « Norme per limitare la utilizzazione del cloruro di polivinile (PVC) a tutela della salute dei consumatori e della prevenzione dell'inquinamento ambientale » (958) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della VIII Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

DE BENETTI e SCALIA: « Norme per il controllo della sicurezza dei prodotti a tutela dei consumatori » (1090) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

DE BENETTI e SCALIA: « Norme sulla pubblicità comparativa a tutela del consumatore e della corretta concorrenza tra le imprese » (1092) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

FONTAN ed altri: « Abolizione della verifica periodica dei pesi e delle misure » (1243) (*Parere della I Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

SCALISI ed altri: « Norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola » (1272) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

ZEN e MONTICONE: « Conferimento e disciplina della funzione dirigenziale ai presidi e ai direttori didattici » (1145) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

ZEN e MONTICONE: « Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola »

(1146) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

MUZIO ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato ai lavoratori esposti all'amianto » (1279) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

CORDONI ed altri: « Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere » (1106) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

SCALIA: « Norme concernenti la cremazione delle salme » (53) (*Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SCALIA: « Istituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato » (119) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione*);

BUONTEMPO: « Norme per agevolare le permutate di immobili a scopo di riordino fondiario » (749) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

BENEDETTI VALENTINI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di riconoscimento del titolo di perito agrario » (1163) (*Parere della I e della VII Commissione*);

PINTO e MASSIDDA: « Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti » (1292) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

VINCENZO BASILE e MUSSOLINI: « Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione *in vitro* » (908) (Parere della I e della V Commissione);

CHIAROMONTE ed altri: « Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni » (1043) (Parere della I e della V Commissione);

alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):

SCALIA e DE BENETTI: « Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti » (387) (Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

REBECCHI ed altri: « Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti » (959) (Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

NAPOLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione femminile in Italia » (doc. XXII, n. 7) (Parere della II, della V, della VII, della X, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

Nella seduta del 28 settembre 1994, è stato assegnato alla I Commissione perma-

nente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il disegno di legge n. 1306.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge WIDMANN: « Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (549), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente del Senato, con lettera del 13 ottobre 1994, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il senatore Scalone in sostituzione del senatore Curto, dimissionario.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 10 ottobre 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima/seconda quindicina del mese di settembre, unitamente alle deliberazioni ed agli allegati relativi (doc. VI, n. 1).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnato, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina del professor Francesco SISINNI a dirigente generale amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

**Atti
di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

**ALA12-76
Lire 1000**